



ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE NELLE AZIENDE SANITARIE E INCARICHI DI DIRIGENTE ASSISTENTE SOCIALE

VADEMECUM
Febbraio 2024

I riferimenti normativi

Il dirigente del servizio sociale professionale nelle aziende sanitarie è previsto dalle modifiche introdotte alla legge 251/00¹.

La legge 251/00 ha istituito con gli articoli 6 e 7 il nuovo profilo professionale di dirigente sanitario per ciascuna delle quattro aree previste dalla legge stessa (infermieristica-ostetrica, tecnico sanitaria, della riabilitazione, della prevenzione) e solo in sede di modifica successiva ha previsto anche il dirigente del servizio sociale professionale.

Le modifiche alla 251/00 apportate dall'art. 2 sexies della Legge 138/2004 e dall'art. 1 octies della Legge 27/2006, introducono - all'art.7 che disciplina le disposizioni transitorie - anche l'area del servizio sociale professionale e la possibilità di conferire incarichi di dirigente a tempo determinato alla professione di assistente sociale per le attività della specifica area professionale.

In particolare nel dettaglio le modifiche introdotte alla Legge 251/2000 con le quali è previsto il dirigente di servizio sociale sono state introdotte:

- dalla Legge n° 27, 3 febbraio 2006 - testo coordinato del decreto-legge 250/05 prevedendo che: All'articolo 7, comma 1, della legge 10 agosto 2000, n. 251, nel primo periodo, dopo le parole: «possono istituire il servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica» sono inserite le seguenti: «e il servizio sociale professionale» e, nel secondo periodo, dopo le parole: «con un appartenente alle professioni di cui all'articolo 1 della presente legge» sono inserite le seguenti: «nonché con un appartenente al servizio sociale professionale»;
- dalla Legge n° 138, 26 maggio 2004 - testo coordinato del DL 81/04 prevedendo che: «All'articolo 7, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, dopo le parole: «legge 26 febbraio 1999, n. 42,» sono inserite le seguenti: «e per la professione di assistente sociale».

Le modifiche sono intervenute solo nell'articolo 7 che, come si è detto, è la norma transitoria e non nell'articolo 6 che è la norma a regime; ciò ha determinato il mancato avvio dell'iter che ha invece interessato le figure sanitarie per le quali è stato definito in seguito il regolamento concorsuale e istituita la qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie.

Si riportano integralmente, qui di seguito, gli artt. 6 e 7 della Legge 251/00.

¹ Legge 10 agosto 2000, n. 251 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”

Legge 251/00- Art. 7. Disposizioni transitorie.

1. Al fine di migliorare l'assistenza e per la qualificazione delle risorse, le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica e il servizio sociale professionale e possono attribuire l'incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui all'articolo 5 della presente legge l'incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato dall'articolo 15-septies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché con un appartenente al servizio sociale professionale, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo comportano l'obbligo per l'azienda di sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni del comma 4 del citato articolo 15-septies. Con specifico atto d'indirizzo del Comitato di settore per il comparto sanità sono emanate le direttive all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per la definizione, nell'ambito del contratto collettivo nazionale dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, del trattamento economico dei dirigenti nominati ai sensi del presente comma nonché delle modalità di conferimento, revoca e verifica dell'incarico.

2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, e per la professione di assistente sociale, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l'attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale.

3. La legge regionale che disciplina l'attività e la composizione del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, prevede la partecipazione al medesimo Collegio dei dirigenti aziendali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Legge 215/00- Art 6. Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento

1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina del Consiglio universitario nazionale, include le diverse figure professionali esistenti o che saranno individuate successivamente in una delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4. 2. Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, definisce la disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge, per l'accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le regioni possono istituire la nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario nell'ambito del proprio bilancio, operando con modificazioni compensative delle piante organiche su proposta delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

L'attuale quadro normativo ha un evidente limite in quanto il legislatore, che ha presentato gli emendamenti di iniziativa parlamentare che hanno determinato le modifiche, non ha proposto analoghi emendamenti all'articolo 6 che detta le norme per l'istituzione di un nuovo specifico dirigente delle professioni sanitarie e per le procedure per dar corso alla relativa normativa concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato; ciò ha determinato l'assenza della previsione del profilo di dirigente assistente sociale e degli strumenti per il conferimento dei relativi incarichi a tempo indeterminato.

Per colmare tale lacuna legislativa, ripetutamente segnalata dalle organizzazioni rappresentative della professione e non solo, negli anni il Ministero e Parlamento hanno presentato proposte per risolvere l'annosa questione dell'assunzione a tempo indeterminato del dirigente assistente sociale del servizio sociale professionale di cui all'articolo 7 della legge 251/00, senza esito positivo.

Nel frattempo, con il documento del 29 ottobre 2010 redatto dal Tavolo Tecnico istituito dal Ministro della Salute sono state approvate le "Funzioni del Servizio Sociale Professionale in Sanità" ed esaminate le problematiche connesse alla realizzazione del Servizio Sociale Professionale nelle Aziende Sanitarie in relazione a quanto previsto dalla Legge n. 251/2000 e dalla normativa regionale di attuazione della stessa.²

Conferimento di incarichi di dirigente di Servizio Sociale Professionale: stato dell'arte e prospettive

Nel quadro normativo vigente, solo alcune Regioni, hanno previsto l'istituzione del Servizio Sociale Professionale aziendale nelle aziende sanitarie e il ruolo di dirigente assistente sociale nelle modalità a tempo determinato o indeterminato. Il quadro è diversificato e presenta percorsi regionali nei quali sono state approvate delibere di istituzione del servizio sociale professionale come unità/struttura organizzativa di area professionale con responsabile dirigente in materia (Regione Piemonte)³ o articolazioni dipartimentali o unità operative di Servizio sociale (Regione Toscana, Regione Sicilia e Regione Marche⁴) e altri con i quali le aziende sanitarie hanno espletato direttamente concorsi per il ruolo di dirigente assistente sociale a tempo indeterminato (Regione Lazio, Regione Emilia Romagna⁵) o a tempo determinato (Regione Friuli Venezia Giulia).

In questo contesto il parere ARAN del 2020, espresso in seguito alla richiesta del CNOAS circa la collocazione contrattuale per il dirigente assistente sociale assunto nelle Aziende sanitarie, a fronte dell'assegnazione dei primi incarichi, è un importante e utile riferimento per le procedure concorsuali e l'inquadramento contrattuale del "dirigente assistente sociale".

² Dal documento: *"Il Servizio Sociale Professionale permette di realizzare un modello di intervento basato su un concetto multidimensionale ed integrato di salute .. ha il compito di mettere in rete le risorse ... svolgendo un ruolo di regia nei processi... promotore di strategie di razionalizzazione ed integrazione tra sistema sanitario e sociale ... va istituito e posto in staff alla Direzione di Azienda .. in rapporto alla tipologia dell'ente, attraverso la costituzione di strutture dirigenziali operative di Servizio Sociale Professionale, qualificate come unità organizzative... In queste strutture afferisce il personale appartenente al profilo della professione e personale di supporto. A tale proposito diventa strategico prevedere la figura dirigenziale dell'assistente sociale nell'ambito del Servizio Sociale professionale"*

³ Atto Regione Piemonte- dgr n. 17-6487 del 16/02/2018

⁴ Atto Regione Marche- Deliberazione legislativa 7 luglio 2020, n. 168

⁵ In data 12/12/2023 è stato bandito il primo concorso per dirigente assistente sociale a tempo indeterminato in Emilia Romagna oggetto in seguito alla pubblicazione di una richiesta di modifica e riapertura dei termini da parte del sindacato di categoria di cui non si conoscono gli esiti.

La nota prot. ARAN E 0003497/2020 del 26/05/2020 riporta, infatti, che “in via provvisoria, fino a quando verrà emanata la relativa disciplina concorsuale, gli incarichi dirigenziali di coordinamento degli assistenti sociali rientrerebbero tra gli incarichi delle professioni sanitarie e quindi soggetti alla disciplina contrattuale del CCNL dell’Area Sanità 2016-2018” (Contratto sottoscritto il 19/12/2019 applicabile alla dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie).

Il parere ARAN continua ad essere un punto fermo e un riferimento applicativo per le amministrazioni anche in seguito all’approvazione del nuovo CCNL 2019-2021 della dirigenza sanitaria del SSN, sottoscritto il 23 gennaio 2024, che, nonostante le ripetute richieste e argomentazioni per un esplicito riferimento ai professionisti sociosanitari avanzate dai più parti, non ha inserito nella declaratoria dei professionisti la figura del dirigente assistente sociale.

Prospettive e indicazioni

Le riforme approvate per la riorganizzazione e il miglioramento della sanità territoriale in attuazione del PNRR sono certamente l’occasione per rilanciare l’istituzione del servizio sociale professionale in tutte le regioni e aziende sanitarie e la previsione di incarichi di dirigente assistente sociale.

I singoli Ordini regionali possono essere interlocutori della propria Regione per richiederne l’istituzione, essendo soggetto della parte pubblica, tuttavia è quanto mai opportunamente strategico coinvolgere i sindacati, in particolare quelli confederali, in tale richiesta alla Regione e trovare sinergie con le associazioni di tutela dei diritti dei cittadini a sostegno della funzione della strutturazione di un Servizio Sociale Professionale nelle Aziende.

La strada maestra è certamente la richiesta di assunzione a tempo indeterminato nella modalità adottata positivamente da alcune Regioni ma se non risultasse percorribile nel breve tempo è da promuovere e accogliere positivamente anche l’assunzione a tempo determinato, che è, tra l’altro, rinnovabile: l’importante è avviare il conferimento di incarichi dirigenziali.

Come si è detto, alcune Regioni: Sicilia, Piemonte, Toscana, Lazio, hanno comunque già bandito ed espletato concorsi per l’assunzione di dirigenti del servizio sociale a tempo indeterminato avvalendosi per analogia della normativa concorsuale (DPCM 25 gennaio 2008) dei dirigenti delle professioni sanitarie, sostituendo solo la tipologia della laurea, indicando ovviamente quella in Servizio Sociale.

Questa interpretazione estensiva della legge 251/00 non contestata né dal Ministero della Salute né dalla Funzione Pubblica e dall’Economia e Finanze è quindi perfettamente legittima e ha permesso, in quelle realtà dove è stata adottata, di risolvere definitivamente l’annosa questione nella forma più efficace, consentendo alle aziende di attuare pienamente gli indirizzi regionali e i propri piani aziendali.

I presupposti da cui parte sono:

- la qualifica di dirigente assistente sociale è stabilita in applicazione dell’articolo 7 della legge 251/00;
- la normativa concorsuale per assumere il dirigente assistente sociale a tempo indeterminato per le Aziende sanitarie è la medesima delle altre professioni sanitarie indicate nella legge 251/00, con la sostituzione del requisito della laurea magistrale prevista per i sanitari con quello della laurea dell’assistente sociale.

In analogia si può, quindi, intervenire nei confronti di altre Regioni richiedendo che al fine di razionalizzare ed ottimizzare l'impiego delle risorse professionali nonché sviluppare adeguatamente le linee programmatiche aziendali, anche in attuazione delle scelte e degli obiettivi fissati in tema di salute e miglioramento del sistema sanitario e dell'integrazione sociosanitaria, le Aziende Sanitarie istituiscano il Servizio Sociale Professionale di cui all'articolo 7 della legge 251/00 e attribuiscono incarichi di dirigente assistente sociale a tempo indeterminato avvalendosi in analogia del DPCM 25 gennaio 2008.

Allegati

Questo vademecum è corredato, in allegato, dalla documentazione inerente ai riferimenti normativi nazionali e regionali di istituzione del Servizio Sociale professionale nelle aziende sanitarie e quella, al momento nella disponibilità del CNOAS, relativa agli atti delle ASL o Aziende Ospedaliere che hanno pubblicato avvisi per incarichi di dirigente assistente sociale.

Riferimenti normativi nazionali e regionali

Allegato 1: Legge 10 agosto 2000, n.251, *“Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”*;

Allegato 2: Tavolo Tecnico istituito dal Ministro della Salute, *“Funzioni del Servizio Sociale Professionale in Sanità”*, 2010;

Allegato 3: Regione Sicilia, Legge Regionale 15/02/2010, n. 1 *“Istituzione delle Unità Operative delle professioni sanitarie e del Servizio Sociale”*;

Allegato 4: Regione Sicilia, decreto 10 agosto 2012 *“Recepimento dei criteri per il funzionamento delle unità operative delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della prevenzione e del servizio sociale ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 15/02/2010, n. 1”*;

Allegato 5: Regione Piemonte DGR 16 febbraio 2018, n. 17, *“Nuove Linee di indirizzo per lo svolgimento delle funzioni sociali e dell'organizzazione del Servizio Sociale Professionale Aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte e conseguente revoca parziale della DGR n. 50- 12480 del 2.11.2009”*;

Allegato 6: Regione Marche, Legge Regionale 8 agosto 2022, n. 19 *“ Organizzazione del servizio sanitario regionale”*

Bandi e avvisi per dirigente assistente sociale nella aziende sanitarie

Allegato 7. Regione Lazio, ASL di Frosinone, Bando Concorso per assistente sociale dirigente, 2017;

Allegato 8. Regione Toscana, ESTAR, Bando di concorso pubblico per dirigente di servizio sociale, 2018;

Allegato 9. Regione Piemonte, Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità ” di Novara, Bando di pubblico concorso per Dirigente assistente sociale per il Servizio Sociale Professionale Aziendale, 2019;

Allegato 10. Regione Sicilia, ASP Catania, Bando di concorso pubblico per dirigente Area del Servizio Sociale Professionale, 2020;

Allegato 11. Regione Sicilia, ASP Enna, bando concorso pubblico dirigente Area del Servizio sociale, 2021;

Ordine degli Assistenti Sociali - Consiglio Nazionale

Via del Viminale, 43 sc. B int. 6 – 00184 – Roma

www.cnoas.org | e-mail: info@cnoas.it | PEC: cnoas@pec.it

Allegato 12. Regione Lazio, ASL Roma 2, Manifestazione di interesse per soli titoli per dirigente – Assistente Sociale a tempo determinato, 2022;

Allegato 13. Regione Piemonte, ASL Città di Torino, Concorso pubblico, per titoli ed esami per Dirigente del Servizio Sociale a tempo indeterminato, 2023;

Allegato 14. Regione Toscana, ESTAR per Azienda USL Toscana Centro, Bando di selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico dirigenziale a tempo determinato della durata di tre anni, rinnovabile, ai sensi dell'art. 15-septies, comma 2 del d.lgs 502/92, 2023;

Allegato 15. Regione Friuli Venezia Giulia, Azienda Sanitaria Universitaria (ASU) Friuli Centrale, Avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di dirigente assistente sociale, 2023;

Allegato 16. Regione Emilia Romagna, Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente dell'area sociale, 2023.

Nota finale

Per eventuali necessità di chiarimento relative ai contenuti del documento e sui percorsi finalizzati alla valorizzazione delle funzioni e del ruolo della professione mediante l'istituzione del Servizio Sociale professionale nelle Aziende Sanitarie e il conferimento di incarichi di assistente sociale dirigente, i CROAS possono inviare quesiti all'indirizzo info@cnoas.it. Le questioni poste, escluse le richieste di carattere prettamente sindacale che non sono di pertinenza dell'Ordine Professionale, saranno trattate con la consulenza di un esperto in materia.